DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 6

Energia elettrica impiegata negli opifici industriali

Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, ed il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1989, n. 384, si interpretano nel senso che e' assoggettata alle addizionali ivi previste anche l'energia elettrica impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 27 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-taluni-termini-ed-altre-disposizioni-in-materia-1994/art-6-energia-elettrica-impiegata-negli-opifici-industriali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it